



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 37 del 24/02/2021 – 12/03/2021 Udienza pubblica del 23/02/2021
Massima 1:	Titolo Salute – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta – Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione in relazione allo stato di emergenza – Violazione dei principi fondamentali in materia di profilassi internazionale – Illegittimità costituzionale. Testo Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi gli artt. 1, 2, e 4, commi 1, 2 e 3 della legge della Regione Valle d'Aosta 9 dicembre 2020, n. 11 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione autonoma Valle d'Aosta in relazione allo stato d'emergenza) per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera q), della Costituzione. Le norme censurate surrogano, di fatto, la sequenza di regolazione disegnata dal legislatore statale appositamente per la lotta al COVID, imponendone una nuova alternativa che fa invece capo alle previsioni legislative regionali ed alle ordinanze del Presidente della Giunta. E' quindi evidente l'invasione della sfera di competenza esclusiva dello Stato in materia di "profilassi internazionale" che non consiste soltanto in un contrasto tra misure applicabili, ma in una vera e propria totale sovrapposizione di quelle regionali a quelle prescelte dalla normativa statale. Occorre ricordare che la materia "profilassi internazionale" (art. 117, comma 2, lett.q), della Costituzione), è comprensiva di ogni misura atta a contrastare una pandemia in corso, ovvero a prevenirla e, soprattutto a garantire uniformità in ambito nazionale di programmi elaborati in sede internazionale e sovranazionale (Cfr. sent.nn. 5 /2018 – 270/2016 – 173/2014 – 406/2005 – 12/2004), preservando l'uguaglianza delle persone nell'esercizio del fondamentale diritto alla salute e tutelando, al contempo, l'interesse della collettività.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio artt. 1, 2, e 4, commi 1, 2 e 3 della legge della Regione Valle d'Aosta 9 dicembre 2020, n. 11.



	Parametri costituzionali art. 117, secondo comma, lettera q), della Costituzione.
Massima 2:	Titolo Salute – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta – Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione in relazione allo stato di emergenza – Denunciata violazione della competenza esclusiva statale nelle materie di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, dei principi fondamentali in materia di profilassi internazionale nonché del principio di leale collaborazione – Non fondatezza delle questioni. Testo Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, comma 4; 5, 6 e 7 della legge della Regione Valle d'Aosta 9 dicembre 2020, n. 11 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione autonoma Valle d'Aosta in relazione allo stato d'emergenza), promosse in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lettere m) e q), e terzo, 118 e 120 della Costituzione, e al principio di leale collaborazione. Con l'impugnato art. 3, la Regione costituisce una «Unità di supporto e coordinamento per l'emergenza COVID-19», individuandone i componenti ed i compiti di ausilio agli organi regionali nell'elaborazione di linee di condotta, purché, naturalmente compatibili con la sfera di attribuzioni proprie della Regione. L'art. 4, comma 4, individua l'Ufficio stampa della Regione per l'attività di comunicazione e l'art. 5 prevede che la Giunta regionale predisponga un piano di azioni per fronteggiare l'emergenza economica derivante dalla pandemia . Occorre osservare come l'impatto della pandemia è tale da coinvolgere necessariamente le strutture regionali dotate di attribuzioni sanitarie e di protezione civile e ciò non soltanto perché il perseguimento degli obiettivi statali passa attraverso i sistemi sanitari regionali, ma anche perché è la stessa legge statale ad attribuire tali compiti alle autonomie (Cfr. sent. n. 250/20). In quest'ottica, è proprio alla Regione, nell'esercizio della sua competenza legislativa residuale in tema di ordinamento ed organizzazione degli uffici, che spetta la definizione di quali organi siano competenti, nell'ambito dell'ordinamento regionale, a prestare la loro collaborazione allo Stato e ad esercitare le attribuzioni dallo stesso attribuite. Non eccedono dalle competenze regionali nemmeno gli impugnati art. 6 rubricato “Clausola di invarianza finanziaria” e art. 7 rubricato “Dichiarazione d'urgenza” poiché si appoggiano a previsioni normative non illegittime e da esse traggono copertura sul piano del riparto delle competenze. Non sono, infine, fondate neanche le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, comma 4, 5, 6 e 7 della legge impugnata, promosse in riferimento al mancato rispetto da parte della Regione del principio di leale collaborazione: è infatti costante orientamento della Consulta che il principio di leale collaborazione non è applicabile alle procedure legislative, ove non imposto direttamente dalla Costituzione (ex plurimis, sentenza n. 233 del 2019).



NOTE:	Atti oggetto del giudizio artt. 3, 4, comma 4, 5, 6 e 7 della legge della Regione Valle d'Aosta 9 dicembre 2020, n. 11. Parametri costituzionali artt. 117, commi secondo, lettere m) e q), e terzo, 118 e 120 della Costituzione.
Massima 3:	Titolo Salute – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta – Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza – Non fondatezza della questione. Testo E' dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge della Regione Valle d'Aosta 9 dicembre 2020, n. 11, promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione e all'art. 44 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta). La norma impugnata prevede l'istituzione di una «Unità di supporto e coordinamento per l'emergenza COVID-19» con il compito di «promuovere il migliore raccordo e le migliori sinergie tra tutti i soggetti interni ed esterni alla Regione, quali gli enti locali, le Forze dell'Ordine ed eventuali portatori di interessi». Tale previsione non intacca in alcun modo la titolarità delle prerogative in materia di ordine pubblico, che l'art. 44 dello statuto di autonomia assegna al Presidente della Regione, per delegazione del Governo: l'unità prevista dalla norma impugnata si limita, infatti, a fornire supporto per l'esercizio di tali attribuzioni, che restano interamente in capo al Presidente della Giunta.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio art. 3, comma 1, lettera a), della legge della Regione Valle d'Aosta 9 dicembre 2020, n. 11. Parametri costituzionali art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione; art. 44 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.
Massima 4:	Titolo <i>Thema decidendum</i> - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in riferimento ad alcuni dei parametri evocati - Assorbimento dei restanti profili di censura. Testo E' accolta, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera q), della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 4, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Valle d'Aosta 9 dicembre 2020, n. 11, restano assorbite le ulteriori questioni di legittimità costituzionale, proposte in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, 118 e 120 della



	Costituzione e al principio di leale collaborazione; nonché, quanto al solo art. 2, comma 23, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio artt. 1, 2 e 4, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Valle d'Aosta 9 dicembre 2020, n. 11. Parametri costituzionali artt. 25, secondo comma, 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, 118 e 120, della Costituzione.

Redattore: Alessandra Ferrante

Visto: Avv. Bologna

